

"RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."

\*\*\*\*

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA


Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.R.L."

Articolo 2

L'attività della Società, che ne costituisce l'oggetto sociale, è mirata allo studio, alla promozione, alla realizzazione e alla gestione del Retroporto di Alessandria, anche in funzione di terminalizzazione retroportuale in collegamento con i Porti liguri, destinato a ricevere l'allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di sviluppare e curare, direttamente o indirettamente, iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché le infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento, alimentato anche da servizi ferroviari dedicati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà svolgere - direttamente o indirettamente, anche attraverso l'affidamento di incarichi ed appalti esterni, ed anche avvalendosi dei beni, delle strutture e dei mezzi finanziari ad essa forniti dai propri Soci - per conto proprio o di terzi, ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di natura tecnica e commerciale finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione del sistema di aree e di insediamenti dedicati alla logistica connessi al Retroporto medesimo, nonché delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle merci, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dalla legge e dai regolamenti delle Autorità amministrative e degli Enti pubblici all'uopo competenti: il tutto in conformità della normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra; e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi. Allo scopo di dare attuazione al proprio oggetto sociale la Società potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese dai propri Soci o da terzi con riferimento all'attuazione e all'esercizio del predetto insediamento retroportuale; vigilare affinché le attività promozionali, progettuali e attuative rientranti nell'oggetto sociale siano e-



seguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitolati normalmente in uso presso gli Enti pubblici di volta in volta interessati.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società attiverà inoltre ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi ed urbanistici; curerà gli aspetti tecnici funzionalmente connessi, le attività finalizzate a veicolare sul predetto insediamento retroportuale le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione e i rapporti negoziali con altri soggetti la cui cooperazione, nelle forme legali meglio viste, appaia necessaria od opportuna per creare le condizioni richieste allo scopo di condurre a buon fine l'iniziativa suindicata; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al conseguimento del proprio scopo; e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione interaziendale, purché strumentali al compimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Articolo 3**

La Società ha sede nel Comune di Alessandria. Potranno essere istituiti con deliberazione dell'Organo amministrativo agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia.

#### **Articolo 4**

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Società.

#### **Articolo 5**

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Società stessa per la realizzazione del proprio oggetto sociale.

#### **CAPITALE - QUOTE - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - PRELAZIONE**

#### **Articolo 6**

Il capitale sociale è di Euro 63.000,00 (sessantatremila virgola zero zero) diviso in quote à sensi di legge.

Ogni Socio, purché in regola con l'esecuzione del conferimento, ha diritto a un voto nelle Assemblee della Società per ogni frazione del valore nominale di un Euro compresa nella sua quota.

Anche gli altri diritti sociali, partecipativi ed economici,

spettano ai Soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione da essi rispettivamente possedute.

In caso di richiamo, da parte del Consiglio d'amministrazione, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dai Soci nei termini fissati decorrerà a carico dei Soci morosi e a favore della Società l'interesse sulle somme dovute nella misura, in ragione d'anno, di tre punti percentuali eccedenti il saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, fermo restando il disposto degli articoli 2466 e 2472 del Codice civile.

I contitolari delle quote devono nominare un rappresentante comune a norma degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile e rispondono solidalmente delle obbligazioni a queste pertinenti.

Quando l'intero capitale sociale risulti appartenere ad un solo soggetto o muti la persona dell'unico Socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2470, quarto comma, del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.


Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del quinto comma del prefato articolo.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### Articolo 7

In caso di trasferimento, sia ad altri Soci sia a terzi, delle quote, ovvero di qualunque dei diritti ad esse afferenti, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

Pertanto, il Socio che intenda cedere la propria quota o relativi diritti (più oltre indicato come "Parte cedente") ad un altro Socio o ad un soggetto terzo (più oltre indicati come "Terzo acquirente"), in tutto o in parte, per atto tra vivi sia a titolo oneroso, compresa la permuta, sia a titolo gratuito, o intenda assoggettare la propria quota a diritti reali di godimento su di essa a favore di terzi (più oltre indicata come la "quota"), è obbligato - salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale - ad offrirli preventivamente in prelazione agli altri Soci, con l'indicazione del tipo e delle altre condizioni della cessione che intende effettuare, delle generalità del Terzo acquirente, del prezzo richiesto o del valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e delle modalità di pagamento, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi ai rispettivi domicili risultanti dal Registro delle imprese.



Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli altri

Soci dovranno comunicare alla Parte cedente se intendono esercitare la prelazione.

L'esercizio della prelazione dovrà riguardare l'intera quota oggetto dell'offerta. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci, il trasferimento della quota offerta sarà effettuato proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento della quota offerta e il relativo pagamento dovranno avvenire ai medesimi termini e condizioni offerti dal Terzo acquirente.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte cedente è libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni. Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, ovvero in caso di mancanza di un prezzo o comunque di un prezzo fungibile:

- il valore sarà determinato, salvo diverso accordo tra le Parti, da un esperto nominato, su richiesta della Parte cedente o degli altri Soci interessati da effettuarsi, a cura della Parte più diligente, entro dieci giorni dallo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, dal Presidente del Tribunale di Alessandria (più oltre l'"Esperto"), sulla base del valore della porzione del patrimonio netto della Società corrispondente alla quota offerta in prelazione risultante da una situazione patrimoniale ai valori correnti della Società stessa riferita al momento dell'offerta in prelazione della quota, con esclusione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed allocati al netto patrimoniale, nonché del valore dell'avviamento, quand'anche esistente;

- l'Esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle Parti, comunicare agli altri Soci interessati e alla Parte cedente il valore determinato. I costi relativi alla determinazione dell'esperto saranno sopportate nella misura del 50% dalla Parte cedente e nella restante misura del 50% dagli altri Soci interessati in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute;

- nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al valore comunicato dalla Parte cedente, tale Parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione entro quindici giorni dalla comunicazione della determinazione dell'Esperto; in tal caso tutti i costi relativi alla determinazione dell'Esperto saranno sopportati in via esclusiva

dalla Parte cedente;

- nei successivi trenta giorni gli altri Soci interessati alla prelazione dovranno comunicare alla Parte cedente se intendano esercitare la prelazione, al valore determinato dall'Esperto;
- trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere la quota al Terzo acquirente entro i successivi trenta giorni;
- qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte cedente, se intenda ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo;
- qualora gli altri Soci interessati esercitino la prelazione, il trasferimento della quota e il contestuale pagamento dovranno aver luogo non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla accettazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è soggetta invece a prelazione la sostituzione del fiduciante.

Inoltre, la prelazione non opera in caso di trasferimento delle quote a società che controllano la Parte cedente, che ne sono controllate, o che sono soggette al comune controllo di questa, a condizione che dette società, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione le loro rispettive partecipazioni agli altri Soci, nei modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare il rapporto di controllo iniziale; in tal caso, qualora la valutazione sia effettuata dall'Esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato da quest'ultimo; ai fini del presente capoverso la nozione di controllo è quella di cui all'art. 2359 del Codice civile.

Le quote potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti i Soci solo a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo al Socio oppignorato.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa per conoscenza alla Società.

#### **Articolo 8**


La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere titolo di debito di ogni tipo.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 2483 del Codice civile.

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9**

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili; sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico, nonché sui rispettivi compensi; sulla responsabilità degli Amministratori e dei



Sindaci;

sull'eventuale emissione di titoli di debito; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulle materie attinenti la liquidazione della Società; e, in ogni caso, sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

#### Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci, al loro domicilio risultante dal Registro delle imprese, nonché ai membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con la precisazione degli argomenti all'ordine del giorno. Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In via d'urgenza essa può essere convocata anche per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o dichiarino di essere informati della riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo sindacale in carica, e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nella medesima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura della Società e all'attività che ne costituisce l'oggetto, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e per l'adozione dei susseguenti provvedimenti può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 11

Per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea, nonché per l'intervento ad essa dei Soci e per l'assunzione delle relative deliberazioni, valgono le norme dell'art. 2479-bis del Codice civile.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, anche non socia, richiamandosi a tal fine le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita; dirigere e regolare lo svolgimento della stessa e la discussione che in essa ha luogo, stabilire le modalità di votazione nel rispetto delle norme di legge ed accertare e proclamare gli esiti delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

#### Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, gli intervenuti designano il Presidente dell'Assemblea.


Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Nei casi previsti dalla legge, la funzione di Segretario deve essere svolta da un Notaio.

I dati relativi alla costituzione dell'assemblea (convocazione, identità e legittimazione a partecipare degli intervenuti e quant'altro), lo svolgimento dei lavori di questa e le deliberazioni dell'Assemblea stessa sono fatti constare da apposito verbale firmato da chi la presiede e dal Segretario.

#### Articolo 13

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis, terzo comma, del Codice civile; salvo che per quanto attiene le modificazioni dell'atto costitutivo le quali devono essere deliberate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Peraltro, l'Assemblea in seconda convocazione delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina e la revoca delle cariche sociali qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per de-



lega e a maggioranza semplice di questi.

#### AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

##### **Articolo 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea, la quale provvederà altresì a determinare il numero dei componenti di tale Organo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, ogni frazione da un Euro compresa nella quota dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risulteranno eletti coloro che, nell'ordine, avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti per l'elezione dell'ultimo, o degli ultimi, dei Consiglieri da nominare - salvo diverso unanime accordo fra i Soci intervenuti in Assemblea - si ricorrerà al ballottaggio fra tali candidati, con votazione estesa a tutti i Soci intervenuti; in caso di parità anche nel ballottaggio la nomina verrà fatta per sorteggio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo degli esercizi per i quali è stato nominato, e comunque fino alla sua valida sostituzione; i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente - ed eventualmente il Vice-presidente del Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni - qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, vengano a mancare uno o più degli Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dall'Organo sindacale; l'Amministratore così nominato durerà in carica fino all'Assemblea successiva. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica, oltre ad espletare le incombenze dell'ordinaria amministrazione, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio medesimo.

Qualora invece vengano a mancare tutti gli Amministratori, sarà l'Organo sindacale a dover provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione della Società e alla convocazione dell'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio d'amministrazione.

L'eventuale compenso al Consiglio d'amministrazione è deliberato dall'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge vigenti al riguardo.

L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe di poteri è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti al

riguardo. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta sostenute in dipendenza del loro incarico, contro presentazione di regolare documentazione giustificativa.

#### Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo; nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, in assenza del Presidente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere all'uopo designato dai Consiglieri presenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice-presidente, se nominato, con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita

per la riunione a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, ovvero al Sindaco unico, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata da spedirsi con un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto alla data per la quale è convocata la riunione medesima.


E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

#### Articolo 16

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Nei casi previsti dalla legge



dovrà fungere da Segretario al fine della redazione del verbale un Notaio.

Le decisioni del Consiglio d'amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi componenti, da portare tempestivamente a conoscenza dell'Organo sindacale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza gli argomenti oggetto delle decisioni, le decisioni assunte ed il consenso alle stesse e le eventuali dichiarazioni di dissenso o di astensione.

#### Articolo 17

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea circa le seguenti operazioni:

- approvazione e modifiche dello studio di fattibilità definitivo e del business plan pluriennale;
- cessione, acquisizione e permuta di immobili di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio;
- acquisizioni e cessioni di aziende o rami di aziende di pertinenza dell'impresa sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre imprese o società di valore eccedente il trenta per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'approvazione del piano di fattibilità definitivo e alle modifiche di questo è richiesto il voto favorevole di tutti i Soci; per le restanti autorizzazioni è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo, determinandone le modalità di funzionamento, ovvero al Presidente, al Vice-presidente, se nominato, e/o ad uno o più Consiglieri, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie indicate dall'articolo 2475, ultimo comma, del Codice civile.

I soggetti delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Organo sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore o un Direttore generale, attribuendogli i poteri connessi alla carica e determinandone la remunerazione; e può nominare un Segretario permanente del Consiglio stesso scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici o Gruppi di lavoro per l'impostazione, l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche e di aspetti operativi di specifico interesse per il perseguimento dell'oggetto sociale, fissandone in tal caso le attribuzioni e il regolamento.

#### Articolo 18

La rappresentanza legale e negoziale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici, periti ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Essa può altresì essere conferita dal Consiglio al Vice-presidente e a ciascuno degli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

#### ORGANO SINDACALE


#### Articolo 19

La Società è controllata - per quanto attiene sia alla vigilanza sulla legalità dell'amministrazione e alla correttezza della gestione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti, ovvero, in alternativa, da un Sindaco unico, nominati dall'Assemblea e funzionanti a sensi di legge.

L'Assemblea determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco unico.

L'Organo sindacale dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi, e comunque fino alla loro valida sostituzione, e sono rieleggibili senza limite di volte.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire adeguatamente la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti



affrontati e partecipare sempre in tempo reale alle votazioni; verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

**MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -RECESSO - ESCLUSIONE**

**Articolo 20**

In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea che lo delibera può altresì deliberare che questo possa essere attuato con limitazione o esclusione del diritto di opzione spettante i Soci, dandone adeguata motivazione e determinando l'entità del sovrapprezzo. In tal caso, ai Soci che non abbiano concorso all'assunzione della delibera spetta il diritto di recesso.

**Articolo 21**

Hanno diritto di recedere dalla Società per la totalità delle loro quote - oltrechè nel caso previsto all'articolo precedente - i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie espressamente contemplate dall'art. 2473 del Codice civile.

Qualora la Società dovesse essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater dello stesso Codice.

Non costituiscono cause di recesso né la proroga del termine di durata della Società né l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Il Socio che intenda recedere dalla Società dovrà darne comunicazione alla Società stessa mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittimi il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso venga esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute fino al termine del relativo procedimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione nel Registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revochi la delibera che lo abbia legittimato entro novanta giorni dalla sua assunzione ovvero dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, se sottoposta a questo adempimento, ovvero ancora se sia deliberato lo scioglimento della Società stessa.

Il Socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore della quota per la quale abbia esercitato il recesso.

Il valore della quota è determinato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'Organo sindacale, in misura proporzionale al valore del patrimonio netto della Società, calcolato ai valori correnti, al momento in cui viene redatta la situazione patrimoniale per lo scopo di cui al capoverso successivo, con esclusione dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti da terzi non soci ed ivi allocati, nonché del valore d'avviamento, quand'anche esistente.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle quote per le quali possa essere esercitato il recesso nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una delle materie suscettibili di dar luogo all'esercizio del diritto di recesso. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il Socio che eserciti il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del medesimo diritto, si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio d'amministrazione, il valore di liquidazione è determinato - tenuto conto al criterio sopra enunciato - entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un Esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, ad istanza dell'opponente.


Il Consiglio d'amministrazione offre in opzione le quote dei Soci recedenti agli altri Soci in proporzione all'entità delle quote rispettivamente possedute.

L'offerta di opzione delle predette quote è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che fossero rimaste inoplate.

Successivamente, le quote eventualmente rimaste inoplate potranno essere collocate dal Consiglio d'amministrazione anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento presso terzi, le quote dei Soci recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte



della Società utilizzando utili regolarmente accertati o riserve disponibili.

In assenza di utili e di riserve disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482, commi 2 e 3, del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

#### **Articolo 22**

Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'art. 2473-bis del Codice civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - calcolata per teste, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Al fine della determinazione della liquidazione della quota del Socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente in tema di recesso.

#### **Articolo 23**

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società interamente controllata, nonché in caso di fusione per incorporazione della Società in un'altra società che la controlli interamente, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-ter del Codice civile e, ove la Società sia l'incorporante, anche di quelle dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società della quale essa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2, ed alla condizione che l'iscrizione a cui l'incorporante deve provvedere a norma dell'art. 2501-ter, terzo comma, sia eseguita almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell'incorporanda.

#### **BILANCIO - UTILI**

#### **Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio da sottoporre - corredato dalla relazione sulla gestione sociale, se obbligatoria - all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### Articolo 25

Gli utili netti d'esercizio, dedotta la parte da destinare alla riserva ordinaria finchè questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla data della loro messa in pagamento si prescriveranno a favore della Società.

#### SCIoglIMENTO

##### Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà, a' sensi di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

#### FORO COMPETENTE

##### Articolo 27

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la Società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale - ad eccezione di quanto stabilito al precedente articolo 7 in tema di diritto di prelazione - che possa instaurarsi tra i Soci ovvero tra questi e la Società e/o gli Organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), e viceversa, come pure in seno agli Organi sociali medesimi, sarà competente a giudicare il Foro di Alessandria.

#### CLAUSOLA FINALE

##### Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio

Copia conforme all'originale  
firmato ai sensi di legge  
Alessandria 04 FEB. 2013

